

Piazza Carlo di Borbone,  
81100 Caserta

TEL +39 08231491203  
WEB reggiadicaserta.cultura.gov.it

MAIL re-ce@cultura.gov.it  
PEC re-ce@pec.cultura.gov.it

## DECRETO

**Annullamento in autotutela ai sensi dell'art.21 *nonies* della L. 241/90 e s.m.i. della gara relativa al "Servizio di manutenzione programmata, pulizie, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano - CIG A002A3CB28"**

### IL DIRETTORE

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice beni culturali);

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante "Legge di Contabilità e finanza pubblica";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, con le successive modificazioni, riguardante la "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione";

VISTO D.P.C.M. 29.08.2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e le Attività e del Turismo;

VISTO il Decreto MiBACT del 27.11.2014 con la quale è stata disciplinata l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il Decreto MiBACT del 23.12.2014 recante "Organizzazione e funzionamento dei musei";

VISTO il Decreto del MiBACT del 9.04.2016, e ss.mm, recante "Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016";

VISTO il D. Lgs 21.9.2019 n.104 convertito, con modificazioni, dalla Legge 18.11.2019 n. 132 concernente il trasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il DPCM 2.12.2019 n. 169 s.s. mm ii, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO IL D.L. 01.01.2021 n. 22, con modificazioni, dalla Legge 01.03. 2021 n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, secondo cui il «Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo» è ridenominato «Ministero della cultura»;

VISTO il DPCM del 1° giugno 2022 registrato presso la Corte dei conti in data 1° luglio 2022 al n 1082, con il quale è stato rinnovato alla dott.ssa Tiziana MAFFEI l'incarico di Direttore della Reggia di Caserta;

VISTO il decreto prot. n. 2494 del 23.03.2023 rep. N. 35 di nomina a RUP del funzionario Guglielmo Torsone, relativo al servizio di manutenzione programmata, pulizie, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano;

VISTO il D. Lgs. 31.03.2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici";

VISTA la determina a contrarre Rep. n. 352 del 16.08.2023 con la quale si disponeva di procedere all'indizione dell'accordo quadro ai sensi dell'Articolo 59 comma 3 del d.lgs. 36/2023, per l'affidamento del Servizio di manutenzione programmata, pulizie, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta, per la durata di anni 3 (tre), mediante l'utilizzazione della piattaforma telematica, in modalità ASP (Application Service Provider) messo a disposizione delle P.A dalla Consip S.p.A. in conformità all'Articolo 40 e alle prescrizioni di cui all'Articolo 58 del nuovo Codice degli appalti;

CONSIDERATO che con determina n. 2534 del 20 marzo 2024 il RUP proponeva di aggiudicare, all'esito della valutazione delle offerte da parte della Commissione, avendo conseguito il miglior punteggio, all'operatore economico RTI BSF - CONSORZIO LGA;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito della menzionata procedura di gara è stato individuato quale aggiudicatario del contratto d'appalto, ai sensi dell'Articolo 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023 la BSF SRL con sede legale in Caltanissetta alla via Pier Santi Mattarella n.ro 2, capogruppo CONSORZIO STABILE LGA SERVICE - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA" con sede legale a Ciampino (RM) in via John Fitzgerald Kennedy n.ro 11;

VISTO che in data 19/09/2024, prot. n. 8204, veniva stipulato l'Accordo Quadro per il Servizio di manutenzione programmata, pulizie, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano – Reggia di Caserta, la cui efficacia era sottoposta all'esito positivo dei controlli della Corte dei conti;

RICHIAMATO il decreto prot. n. 8312 del 23.09.2024 di approvazione dell'Accordo Quadro per l'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, PULIZIE, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO VANVITELLIANO – REGGIA DI CASERTA" – CIG A002A3CB28 stipulato in data 19.09.2024 prot. n. 8204;

VISTO l'art. 3 comma 1 lett. g) della L. n. 20/1994 che prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti che si esercita sui decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi, altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

VISTO l'art. 5, comma 3 del d.lgs. n. 123/2011 secondo cui *"Gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità"*;

VISTA la nota del 12.12.2024 (prot. C.d.C. n. 9607) con la quale è stato trasmesso il richiamato Decreto di approvazione alla Corte dei conti;

VISTI i rilievi del 23.12.2024, prot. 9906, formulati dal Magistrato istruttore con i quali la Corte dei conti ha richiesto chiarimenti formulando varie osservazioni;

VISTA la nota con la quale sono state fornite le controdeduzioni alle osservazioni rese dall'Ufficio di Controllo della Corte dei conti;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Sezione Regionale di Controllo con la quale è stato convocato il Collegio all'udienza del 19.02.2025, differita al 25.02.2025 per deliberare in merito ai rilievi formulati dal Magistrato Istruttore in prossimità della quale l'amministrazione in data 12.02.2025 ha trasmesso memorie difensive;

CONSIDERATO che all'adunanza pubblica la Sezione Regionale di controllo per la Campania ha deliberato la ricusazione del visto al decreto di approvazione dell'Accordo Quadro per l'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA, PULIZIE, SANIFICAZIONE, DISINFESTAZIONE E RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA ESEGUIRSI PRESSO IL COMPLESSO VANVITELLIANO – REGGIA DI CASERTA, come da nota prot. n. 1252 del 25.02.2025;

VISTA la Deliberazione n. 104 del 05.03.2025 assunta nell'adunanza plenaria del 25 febbraio 2025 con la quale la Corte dei conti ha ricusato il visto e la conseguente registrazione del Decreto del Direttore n. 8312 del 23.09.2024;

CONSIDERATO che la ricusazione del visto da parte della Corte dei conti rende privi di effetto gli atti sindacati e che l'Amministrazione controllata è tenuta a conformarsi, prendendone atto, alla intervenuta ricusazione; VISTO il decreto n. prot. 2450 del 10.03.2025 con il quale, nel prendere atto della deliberazione della Corte dei Conti, è stato ritenuto inefficace il contratto stipulato in data 19/09/2024, prot. n. 8204 con il quale era stato affidato il Servizio in oggetto;

TENUTO CONTO che la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo nella menzionata Delibera con cui ha ricusato il visto, ha evidenziato profili di illegittimità della procedura di gara. Nello specifico ai punti 6.1), 6.2) e 6.3) è stato evidenziato che in un appalto pubblico il calcolo deve tener conto dell'importo massimo stimato, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni di proroga o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Più in particolare nella gara di cui al contratto sottoposto al visto non è stato determinato l'ammontare della proroga contrattuale, nè l'importo del c.d. "quinto d'obbligo". La Corte dei Conti ha precisato, pertanto, che *"... il mancato inserimento nell'originario quadro economico degli oneri derivanti dall'opzione di proroga e dalla variazione nei limiti del cd Quinto, abbia aprioristicamente inciso sulla corretta quantificazione del valore dell'operazione economica e altresì impedito di assicurare a tali oneri adeguata copertura finanziaria"*. In particolare è stata censurata la violazione degli art.14, co.4 e 59, co.1 D.Lgs. n.36/2023 finalizzati a *"consentire un'effettiva partecipazione concorrenziale delle imprese interessate, sulla base della piena consapevolezza della stima del valore complessivo dell'operazione economica"* non avendo l'Amministrazione indicato il valore della proroga contrattuale e del c.d. quinto d'obbligo, oltre ad aver evidenziato *"una discrasia tra disciplinare di gara e bando"*. Tutti questi aspetti hanno *"aprioristicamente inciso sulla corretta quantificazione del valore dell'operazione economica"* compromettendo le *"esigenze pro-concorrenziali"* cui la normativa nazionale ed eurounitaria è finalizzata; CONSIDERATO che è interesse della Stazione Appaltante, conformarsi alla richiamata delibera al fine di evitare future ricusazioni e di ripristinare integralmente la legittimità dell'azione amministrativa emendandola dai rilievi espressi dalla Corte dei conti;

RILEVATO che questa Amministrazione opera con l'intento di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico e nella totale trasparenza;

VISTA la L. 241/1990 secondo cui *"L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza"*, ed in particolare l'art. 1, comma 1;

VISTA la nota ex art. 7 L. 241/1990 del 10.03.2025, prot. 2444, con la quale è stato comunicato a mezzo PEC a tutti gli O.E. che hanno partecipato alla gara l'avvio del procedimento finalizzato all'annullamento della procedura di gara assegnando il termine di sette giorni per l'invio di eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che nel termine stabilito nessun operatore economico ha presentato osservazioni;

RITENUTO che ricorrono i presupposti per procedere all'annullamento in autotutela della gara, tenuto conto che i vizi evidenziati dall'Organo di controllo inficiano l'intera procedura;

VISTO, più in particolare, l'art.21-*nonies* della legge 241/90 recante *"Annullamento d'ufficio"* secondo cui *"Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell'adozione dei"*

*provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge”;*

CONSIDERATO che è interesse della Stazione Appaltante annullare la procedura e procedere alla pubblicazione di un nuovo bando di gara avente ad oggetto il medesimo affidamento emendato dai vizi censurati dalla Sezione di Controllo al fine di assicurare la massima concorrenzialità alla procedura;

CONSIDERATO, infine, che, in ossequio al disposto del citato art. 21 *nonies* L. 241/90, tra la delibera di aggiudicazione e l'annullamento di ufficio della stessa non è trascorso un lasso di tempo superiore a 12 mesi.

Tutto ciò premesso, visto e considerato

## DECRETA

- per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-*nonies* L. 241/90 e ss.mm.ii., di annullare la procedura di gara relativa all'affidamento del Servizio di manutenzione programmata, pulizie, sanificazione, disinfestazione e raccolta differenziata dei rifiuti da eseguirsi presso il Complesso Vanvitelliano - Reggia di Caserta, per la durata di anni tre, CIG A002A3CB28, nonché di tutti gli atti che ne sono conseguiti;
- di rinviare a successiva determinazione l'indizione di una nuova procedura;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 a cura del Rup nella qualità di responsabile della pubblicità dell'informazione.

Il Direttore Generale  
della Reggia di Caserta

**Tiziana Maffei**

documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)